AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 268/07 A emesso il 13-17.07.2007 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di Prevenzione, confermato dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 50/2012 del 12.042011-23.03.2012, definitivo a far data dal dì 11.01.2013 ex sentenza della Corte Suprema di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **SUARNI Adele**, nata a Napoli il 26.07.1947, la confisca dei beni già oggetto del provvedimento di sequestro n. 128/06 emesso il 31.05.2006 Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di Prevenzione, ivi tra questi anche un *"**a)** terreno di are 62,03, sito nel Comune di Boscotrecase (Na), riportato al catasto al foglio 4, nr. 104, 256, 107 e 339; **b)** terreno di are 7,02, sito nel Comune di Boscotrecase (Na), riportato al catasto alla partita 5640, foglio 4, particella 106; **c)** terreno di are 11,89, sito nel Comune di Boscotrecase (Na), Contrada Pietrabianca, riportato al catasto alla partita 6585, foglio 4, particella 89"*;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 (presentazione n. 334 del 09/06/2006, ai nn. 42690 di Reg. Gen e 21740 di Reg. Part.) riguardante il suddetto decreto di sequestro n. 128/06 del 31.05.2006, a favore dell'Erario dello Stato, e contro SUARNI Adele, nata a Napoli il 27.7.1947;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che i cespiti confiscati siti nel Comune di Boscotrecase sono, all'attualità, censiti nel N.C.T. al foglio 4, particelle 570 (ex 89/b di are 11.89, erroneamente riportata in visura per una consistenza di are 11.75), 106 (di are 07.02), 107 (di are 27.40), 339 (di are 06.54), nonché nel N.C.E.U. al foglio 4, particella

766, sub 2 (categoria A/3 di vani 5), 3 (categoria C/2 mq 6), 4 (categoria C/2 mq 19), 5 (categoria C/2 mq 12), 6 (categoria C/2 mq 11), ed al foglio 4, particella 767, sub 1 (categoria F/2 unità collabente);

VISTA la nota prot. n. 6195 del 24/02/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 6195 del 24/02/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2014/3117/DRCAM del 14/03/2014 con cui la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha rappresentato l'impossibilità ad espletare le verifiche sopra emarginate poiché, dalla documentazione agli atti, risulta che *"gli immobili sono stati realizzati senza il rilascio, da parte dell'Ente Locale, di alcun titolo edilizio abilitativo ne risulta presentata a nome di Suarni Adele richiesta in sanatoria o domanda di condono edilizio";*

VISTA la nota prot. n. 52361 del 11/04/2014 con la quale la ex Provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana di Napoli, ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile per conferirli in godimento al Consorzio *"Sole"* per la *"realizzazione di progetti per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti in Boscotrecase (NA), meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Napoli, per essere destinati per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, alla Città Metropolitana di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)